

**Regolamento
della legge cantonale di applicazione delle norme
federali concernenti le misure coercitive in materia
di diritto degli stranieri
(RLamc)¹
(del 28 maggio 1997)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 3 della Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, del 17 aprile 1997,²

decreta:

TITOLO I
Autorità e competenze

Sezione della popolazione

Ufficio della migrazione³

Art. 1⁴ L'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione è l'autorità competente per dare l'ordine scritto di carcerazione preliminare (art. 75 LStr), di carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr), di carcerazione nell'ambito della procedura Dublino (art. 76a LStr), di carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio (art. 77 LStr), di carcerazione cautelativa (art. 78 LStr) e di proroga della stessa, di divieto di abbandonare un territorio (art. 74 LStr) e di divieto di accesso ad un territorio (art. 74 LStr).

Polizia cantonale

Art. 2⁵ La Polizia cantonale:

- a) sente la persona straniera;
- b) esegue gli ordini della Sezione della popolazione e del Giudice delle misure coercitive (in seguito Giudice);⁶
- c) decide i provvedimenti sostitutivi giusta l'art. 2 della legge cantonale di applicazione;
- d) informa la persona designata dalla persona incarcerata a norma dell'art. 81 cpv. 1 LStr;
- e) ordina ed esegue la perquisizione personale di cui all'art. 70 cpv. 1 LStr;
- f) collabora d'intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;
- g) trasmette gli atti al giudice;
- h) ordina il fermo ai sensi dell'art. 73 LStr;
- i) può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStr).

Sezione della popolazione

Ufficio della migrazione⁷

Art. 3⁸ La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione:⁹

- a) ...¹⁰

¹ Titolo modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.

² Ingresso modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.

³ Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.

⁴ Art. modificato dal R 23.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 354; precedenti modifiche: BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74; BU 2014, 455.

⁵ Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510; precedente modifica: BU 2004, 211.

⁶ Lett. modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁷ Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 1998, 431; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.

⁸ Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461; precedente modifica: BU 1998, 431.

⁹ Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2009, 197; BU 2011, 74.

¹⁰ Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

143.210

- b) ...¹¹
- c) cura i contatti con le preposte autorità federali;
- d) collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;
- e) informa l'Ufficio sociale se la persona è minorenni;
- f) invia gli atti in suo possesso al Giudice.

Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 4 La Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure è l'autorità preposta in merito al regime di carcerazione.

Ufficio del servizio sociale¹²

Art. 5 ¹L'Ufficio del servizio sociale vaglia i provvedimenti a favore delle persone minorenni che si trovano in Ticino.¹³

²È applicabile la legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963.

TITOLO II Carcerazione, locali e regime

Locali (art. 14 LCant.)

Art. 6¹⁴ ¹La carcerazione viene eseguita in locali adeguati allo scopo delle misure coercitive sotto l'egida della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.¹⁵

²L'ordinamento del comparto LMC o di altre strutture è fissato da un regolamento interno emanato dal Dipartimento delle istituzioni.

Informazione (art. 16 LCant.)

Art. 7 ¹Ogni persona straniera carcerata è informata sull'organizzazione e il funzionamento del comparto LMC, nonché sulle regole che devono essere rispettate per il buon funzionamento del comparto LMC.

²L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera capisce; negli altri casi la Direzione del penitenziario (in seguito Direzione) può ricorrere ad un interprete.

Colloquio d'entrata

Art. 8 Entro 5 giorni dal suo arrivo, la persona straniera carcerata ha un colloquio con un operatore sociale.

Assistenza medica (art. 17 LCant.)

Art. 9 La persona straniera carcerata beneficia dell'assistenza medica da parte del servizio Medico del Penitenziario cantonale.

Assistenza sociale

Art. 10 La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dall'Ufficio di patronato.

Assistenza spirituale

Art. 11 ¹Ad ogni persona straniera carcerata è salvaguardato il diritto di praticare liberamente la propria confessione religiosa compatibilmente con la struttura del comparto LMC.

²La persona straniera carcerata può usufruire dell'assistenza spirituale da parte dei ministri incaricati.

Lavoro (art. 18 LCant.)

Art. 12 ¹La persona straniera carcerata ha la possibilità di svolgere un'attività lavorativa remunerata.

²Per quanto possibile, la Direzione fornisce un'occupazione lavorativa alla persona straniera carcerata tenendo conto delle sue capacità, dei suoi bisogni nonché delle esigenze del comparto LMC e quelle relative all'allontanamento.

³Per l'attività lucrativa è assegnata una remunerazione il cui ammontare giornaliero è stabilito dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

¹¹ Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

¹² Nota marginale modificata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

¹³ Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

¹⁴ Art. modificato dal R 6.6.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 208.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.

Passeggio e esercizio fisico (art. 19 LCant.)

Art. 13 Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di praticare degli esercizi fisici all'aria aperta negli appositi spazi riservati al passeggio.

Corrispondenza (art. 20 LCant.)

Art. 14 ¹La corrispondenza epistolare in arrivo e in partenza non è limitata e di regola non è controllata.

²La corrispondenza telefonica, a spese della persona straniera carcerata, è regolata da disposizioni interne.

Visite (art. 21 LCant.)

Art. 15 Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno.

Disciplina

Art. 16 ¹La persona straniera carcerata osserva le norme del presente regolamento e gli altri disposti di legge che la concernono.

²Essa è sottoposta alla disciplina del comparto LMC e si conforma alle disposizioni e agli ordini che le vengono impartiti.

Sanzioni (art. 24 LCant.)

Art. 17 In caso di inosservanza delle regole disciplinari la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure applica le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la soppressione delle agevolazioni ottenute;
- d) la limitazione totale o parziale, cumulativa o meno, dei diritti di cui agli art. 14-21 della legge cantonale di applicazione;
- e) l'isolamento cellulare per la durata massima di 5 giorni.

Reclamo (art. 25 LCant.)

Art. 18 ¹La persona straniera carcerata può rivolgere istanze o reclami alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

²Il reclamo contro le sanzioni di cui all'art. 17 è inoltrato alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

³Il reclamo deve essere evaso entro due giorni lavorativi.

Scarcerazione

Art. 19 ¹Nessuna persona straniera può essere scarcerata senza un ordine scritto datato e firmato dall'autorità competente.

²Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista.

TITOLO III
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 20 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁶

Pubblicato nel BU **1997**, 299.

¹⁶ Entrata in vigore: 24 giugno 1997 - BU 1997, 299.